



Ispettorati interregionali e territoriali del lavoro

Comando Carabinieri per la tutela del lavoro

INPS
Direzione centrale entrate

INAIL
Direzione centrale rapporto assicurativo

e p.c.

Ministero del lavoro e delle politiche sociali
Direzione generale dell'innovazione tecnologica,
delle risorse strumentali e della comunicazione

Direzione centrale per la tutela, la vigilanza e
la sicurezza sul lavoro

Comando generale della Guardia di Finanza

Provincia autonoma di Bolzano

Provincia autonoma di Trento

Ispettorato regionale del lavoro di Palermo

Oggetto: comunicazione lavoratori autonomi occasionali – termine periodo transitorio.

Da lunedì 28 marzo 2022, sul portale Servizi Lavoro del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, è operativa la nuova applicazione che consente di effettuare la comunicazione obbligatoria dei rapporti di lavoro autonomo occasionale di cui all'art. 14 D.Lgs. n. 81/2008 come modificato dall'art. 13 del D.L. n. 146/2021 (conv. da L. n. 215/2021), accessibile tramite SPID e CIE.

La relativa modulistica richiede tutti i dati già evidenziati nella nota prot. n. 29 dell'11 gennaio 2022 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e di questo Ispettorato.

Con riguardo al “*termine entro il quale sarà conclusa l’opera o il servizio*”, il modello permette di scegliere tre distinte ipotesi: entro 7 giorni, entro 15 giorni ed entro 30 giorni. Come già chiarito dalla citata nota 29/2022, nell’ipotesi in cui l’opera o il servizio non sia compiuto nell’arco temporale indicato sarà necessario effettuare una nuova comunicazione.

Relativamente alle condizioni in presenza delle quali il committente sarà tenuto ad effettuare la comunicazione in questione ci si riporta, oltre che alla nota 29/2022, anche alle FAQ allegate alle note 109/2022 e 393/2022.

Infine, si rappresenta che **fino al 30 aprile 2022 sarà possibile continuare ad effettuare la comunicazione in questione anche a mezzo e-mail**, secondo le modalità illustrate nella nota 29/2022.

A decorrere dal **1° maggio 2022, l’unico canale valido per assolvere a tale obbligo sarà quello telematico messo a disposizione dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali** e non saranno ritenute valide – e pertanto sanzionabili – le comunicazioni effettuate a mezzo e-mail direttamente alle sedi degli Ispettorati territoriali del lavoro.

IL DIRETTORE CENTRALE
Danilo PAPA